

# Profili civilistici e fiscali del fondo patrimoniale della famiglia

di Gianfilippo Scifoni

## SOMMARIO

	Pag.
<b>I. La disciplina civilistica</b>	<b>1931</b>
<b>II. La disciplina fiscale</b>	<b>1934</b>
<i>Ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo determini il trasferimento della proprietà dei beni in esso conferiti</i>	<i>1934</i>
<i>Ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo non determini il trasferimento della proprietà dei beni in esso conferiti</i>	<i>1936</i>
<b>III. L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi compiuti dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di beni costituiti in fondo patrimoniale familiare</b>	<b>1938</b>

## I. La disciplina civilistica

Tra gli strumenti che l'attuale ordinamento legislativo pone a disposizione dell'autonomia privata per costituire una dotazione patrimoniale vincolata al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, una

posizione preminente è senza dubbio occupata dal fondo patrimoniale.

Tale istituto, la cui disciplina è contenuta negli articoli 167 (1) e seguenti del codice civile, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 15 maggio

### Nota (1) — Art. 167 Codice Civile - (Costituzione del fondo patrimoniale)

«[1] Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

[2] La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

[3] La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

[4] I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.»

1975, n. 151) e rappresenta la derivazione diretta del previgente istituto del “patrimonio familiare”, contemplato dall'art. 177 del cod. civ. nella versione anteriore alla citata riforma (2).

Il fondo patrimoniale, come si evince dalla lettura delle disposizioni del codice civile, consiste in un complesso di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia (3), obiettivo, quest'ultimo, raggiunto — come espressamente previsto dall'art. 168 (4), comma 2° del codice civile — attraverso i frutti provenienti dall'impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, in altre parole, i coniugi danno vita ad un patrimonio autonomo e separato che non diviene, però, di proprietà del fondo medesimo, essendo i beni ivi conferiti espressamente destinati *ad sustinenda oneri matrimonii*, venendosi in tal modo a configurare una moderna forma di dote matrimoniale (5), costituita allo scopo di garantire la stabilità economica e patrimoniale della famiglia.

Il codice civile, allo scopo di tutelare la consi-

stenza di un patrimonio espressamente costituito per fronteggiare le esigenze della vita familiare, concede al fondo patrimoniale un trattamento privilegiato in sede di esercizio dell'attività esecutoria: l'art. 170 c.c. (6) esclude, in effetti, l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti relativamente a quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia (si pensi, ad esempio, alle obbligazioni contratte dal coniuge in relazione alla propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, o anche ai debiti accesi per far fronte a mere esigenze voluttuarie o per meri intenti speculativi).

Oltre alla sottrazione dal pericolo di aggressione dei beni e dei frutti del fondo in relazione ai debiti che il creditore sapeva essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia, un'ulteriore, importante garanzia è contemplata dall'art. 2647 del c.c. (7) attraverso la previsione dell'obbligo di trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per quanto riguarda i conferimenti di beni immobili, a pena di inopponibilità ai terzi dell'eccezione di appartenenza del bene al fondo patrimoniale familiare.

**Nota (2)** — Secondo un'accreditata dottrina (cfr. FINOCCHIARO A.-FINOCCHIARO M., *Riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1984, pag. 796) l'istituto del fondo patrimoniale altro non è che il semplice adeguamento del vecchio patrimonio familiare al nuovo spirito introdotto con la riforma.

**Nota (3)** — La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 gennaio 1984, n. 134, ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendono “anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

**Nota (4)** — **Art. 168 Codice Civile - (Impiego ed amministrazione del fondo)**

«[1] La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

[2] I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

[3] L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.»

**Nota (5)** — Cfr. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1999, pag. 302 e AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990.

**Nota (6)** — **Art. 170 Codice Civile - (Esecuzione sui beni e sui frutti)**

«[1] L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.»

**Nota (7)** — **Art. 2647 Codice Civile - (Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni)**

«[1] Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

[2] Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

[3] La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.»

Secondo la prevalente dottrina, peraltro, tale forma di trascrizione possiede valore di mera pubblicità - notizia e deve seguire il regime del cd. doppio binario, compresa l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (8).

Il vincolo di destinazione apposto ai beni conferiti al fondo patrimoniale determina la formazione di un patrimonio di destinazione i cui frutti vengono utilizzati per far fronte alle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. Il fondo patrimoniale dà esclusivamente origine a un autonomo patrimonio di scopo e non si configura come un autonomo soggetto di diritto, né, tantomeno, diviene proprietario dei beni ricevuti in conferimento, né di quelli acquistati grazie all'impiego dei frutti derivanti dalla gestione del patrimonio, dal momento che la proprietà spetta ai coniugi ovvero al solo coniuge che ha costituito il fondo riservandosi l'esclusiva proprietà dei beni conferiti (9).

Il negozio istitutivo del fondo patrimoniale può essere stipulato nella forma di un atto *inter vivos*, e anche, sebbene limitatamente al caso di costituzione ad opera di un terzo, sotto forma di disposizione testamentaria. Se la costituzione ad opera di un terzo avviene per atto tra vivi, per il perfezionamento dell'atto risulta necessaria l'accettazione dei coniugi, che può, peraltro, intervenire anche successivamente alla stipulazione.

Quanto ai requisiti di forma, viene richiesta la presenza dell'atto pubblico sia per l'atto di costituzione che per l'accettazione del fondo patrimoniale.

I soggetti che possono costituire un fondo patrimoniale sono, per quanto appena detto, i coniugi, anche disgiuntamente tra loro, ovvero un terzo: in quest'ultima ipotesi, in particolare, il negozio istitutivo del fondo può essere rappresentato da una disposizione testamentaria ovvero, nel caso di atto *inter vivos*, da una donazione.

Oggetto di tale particolare convenzione matrimoniale possono essere determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito: qualora vengano conferiti nel fondo titoli di credito, l'art. 167, ultimo comma, cod. civ. prescrive che questi «... devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo».

La cessazione del fondo patrimoniale si verifica esclusivamente in seguito al divorzio tra i coniugi o all'annullamento del vincolo matrimoniale, ma se sono presenti figli minori il fondo dura, in ogni caso, fino a quando essi abbiano compiuto la maggiore età, con facoltà per il giudice di attribuire ai figli una quota in godimento o in proprietà dei beni del fondo stesso.

Per l'amministrazione del fondo, l'art. 168, ultimo comma, del codice civile rinvia alle norme sulla comunione legale (10), in modo che sia, in ogni caso, garantita la *par condicio* tra i coniugi, con la parti-

---

**Nota (8)** — Tale tesi ha ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza 87/8824 ha precisato come “In tema di regime patrimoniale della famiglia, nella disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c. e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare ai bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme della convenzione medesima, ivi incluso il comma 4 che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, di cui all'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, idonea ad assicurare detta opponibilità”.

**Nota (9)** — Cfr. GUIDOTTI M.-MEZZADRI M., *Fondo patrimoniale. Aspetti civilistici e regime fiscale applicabile*, in *Il Fisco*, n. 33/96, pag. 8042. Sul punto vedasi anche FILIPPI D.-EYNARD S., *Fondo patrimoniale - Costituzione - Profili tributari*, in *Casi e questioni della riforma tributaria - Caso n. 852, IPSOA*, che riconoscono come la costituzione del fondo patrimoniale, non dando luogo ad un autonomo soggetto giuridico, rappresenti uno dei casi che costituiscono eccezione alla regola generale dell'illimitata responsabilità del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri, contemplata dall'art. 2740 del codice civile.

**Nota (10)** — Ai sensi dell'art. 180 c.c., che detta le regole cui soggiace l'amministrazione dei beni nel regime di comunione legale, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, così come la rappresentanza in giudizio, spettano disgiuntamente ad ognuno dei coniugi, laddove gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione rimangono riservati congiuntamente ad entrambi i coniugi. Passando a considerare la specifica realtà del fondo patrimoniale, i concetti di “ordinaria” e “straordinaria” amministrazione devono essere opportunamente adattati e adeguati in vista della particolare natura di tale istituto. Pertanto, gli atti di ordinaria amministrazione che ciascun coniuge è libero di compiere in maniera disgiunta, sono limitati a quelli riguardanti la conservazione dei beni del fondo patrimoniale: si pensi, a titolo di esempio, alla riscossione dei frutti dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale e al relativo impiego per fronteggiare le necessità familiari. Atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali la legge richiede l'intervento congiunto dei coniugi, sono, al contrario, quelli che comportano una variazione della consistenza qualitativa e/o quantitativa del fondo patrimoniale, quali, ad esempio, gli atti costitutivi di diritti reali di godimento o gli atti di disposizione su beni facenti parte del fondo patrimoniale.

colarità che alla luce dell'espressa destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni familiari sono posti limiti all'alienazione (come pure alla cessazione del fondo) ben più stringenti che in materia di comunione dei beni.

Vi è, in effetti, un generale divieto, a meno che non sia stato espressamente consentito nel negozio istitutivo, di alienazione, consegna in pegno o, comunque, assoggettamento a vincoli dei beni del fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.).

Per quanto concerne la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, l'art. 168, comma 1 del codice civile, dispone che «... spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione (...)». Per effetto di tale principio, il vincolo di destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari che viene impresso ai beni conferiti nel fondo non implica necessariamente il trasferimento della proprietà dei medesimi a favore del coniuge non conferente.

In altri termini, la costituzione del fondo patrimoniale, assolvendo alla funzione meramente strumentale di assicurare mezzi economici al nucleo familiare, non comporta effetti traslativi, a meno che così non si sia convenuto in modo inequivocabile, come disposto dall'art. 168 del codice civile. Qualora manchi l'effetto traslativo — ad esempio nel caso in cui il fondo venga costituito da entrambi i coniugi con beni di proprietà comune ovvero da uno solo dei due o da un terzo che si riservano espressamente la proprietà dei medesimi — la costituzione del fondo determinerà il sorgere di un mero diritto di godimento sui cespiti conferiti (11).

## II. La disciplina fiscale

Ai fini delle **imposte sui redditi** (I.R.P.E.F.) l'analisi dei profili fiscali del fondo patrimoniale si rivolge alla fase della relativa amministrazione, ovvero all'attività di gestione dei beni in esso conferiti e ai risultati che da essa possono scaturire sotto forma di redditi imponibili.

Sul punto il dettato normativo non pare lasciare spazio ad eccessivi dubbi interpretativi: l'art. 4, comma 1, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dispone che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 (12) del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo».

La norma tributaria, al fine dell'identificazione dei soggetti passivi d'imposta, non riconosce alcun rilievo all'effettiva titolarità della proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, stabilendo, quale presunzione assoluta, che i frutti scaturenti dall'amministrazione del fondo spettino, in egual misura, a entrambi i coniugi. L'assoluta irrilevanza dell'esatta titolarità dei diritti reali sui beni del fondo patrimoniale deriva dalla natura stessa dell'istituto che, come sottolineato in precedenza, costituisce un patrimonio separato da quello del soggetto costituente, individuato - all'intero di quest'ultimo - dal vincolo di destinazione cui risultano assoggettati i beni che lo compongono.

---

**Nota (11)** — La tesi del carattere meramente eventuale del trasferimento della proprietà trova numerosi sostenitori in dottrina. Tra gli altri, si vedano: RUSSO E., *L'autonomia privata nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali*, in Vita Notarile, 1982, pag. 510; SANTARCANGELO A., *La volontaria giurisdizione*, Milano, 1986, pag. 633; GABRIELLI G., *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1982, pag. 295 e ss.

**Nota (12)** — **Art. 171 Codice Civile - (Cessazione del fondo)**

«[1] La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[2] Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

[3] Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

[4] Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.»

Soggetti passivi d'imposta risultano, pertanto, i coniugi, essendo essi stessi i soggetti cui, per legge, spetta l'amministrazione del patrimonio del fondo, indipendentemente dalla concreta ripartizione della proprietà fra gli stessi (che, peraltro, ben può non spettare a nessuno dei due, come avviene nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano accettato l'istituzione di un fondo patrimoniale operata in loro favore da un terzo).

Passando alla considerazione del trattamento tributario del fondo patrimoniale dal lato dell'**imposizione indiretta**, la considerazione del preciso effetto (traslativo o meno della proprietà dei beni conferiti) che si produce in seguito all'istituzione del fondo riveste un'importanza decisiva al fine dell'analisi relativa al regime fiscale concretamente applicabile: vi è infatti (come ormai riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale) una sostanziale distinzione fra l'ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo comporti un effetto traslativo dei beni in esso conferiti e l'ipotesi in cui il negozio istitutivo presenti natura eminentemente dichiarativa, limitandosi a determinare il sorgere di un mero diritto di godimento sui beni conferiti, senza implicare alcun trasferimento della proprietà dei medesimi.

### ***Ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo determini il trasferimento della proprietà dei beni in esso conferiti***

Qualora a seguito della stipulazione *inter vivos* dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale si realizzi il fenomeno traslativo della proprietà dei beni conferiti, l'atto costitutivo risulterà assoggettato all'imposta sulle donazioni, secondo le modalità e nella misura prevista dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (13). In tale circostanza, infatti, il terzo costituente o i coniugi (nell'ipotesi in cui gli stessi

non conferiscano beni di cui già siano comproprietari) o uno solo di essi non si riservano l'esclusiva proprietà dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, con la conseguenza che non si realizza un semplice vincolo di destinazione sui beni conferiti, ma un effettivo trasferimento della proprietà dei medesimi, inquadabile, ai fini civilistici, tra gli atti di liberalità o tra le donazioni.

L'atto costitutivo sarà, inoltre, assoggettato a registrazione in termine fisso (come stabilito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990) con l'applicazione dell'imposta in misura fissa atteso che, alla luce della regola di cui agli artt. 1 e 2 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il tributo di registro risulta dovuto in misura proporzionale esclusivamente in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso, laddove, invece, nell'ipotesi in esame è del tutto assente la presenza di un corrispettivo a titolo oneroso che farebbe venire meno la presenza dell'*animus donandi*, presupposto irrinunciabile per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Se, invece, la costituzione del fondo patrimoniale non risulti effettuata a titolo gratuito (si pensi al fondo istituito in adempimento di un dovere morale o, diversamente, in adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato) deve affermarsi l'inapplicabilità del tributo sulle donazioni e, per converso, l'assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale (artt. 1 e 2 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Nell'ipotesi, invece, di costituzione del fondo patrimoniale ad opera del terzo per atto *mortis causa* risulterà dovuta l'imposta sulle successioni disciplinata dal relativo Testo Unico (D.Lgs. n. 346/1990).

Il verificarsi di un effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti nel fondo patrimoniale renderà dovute, inoltre, le imposte ipotecaria e catastale (14),

---

**Nota (13)** — Ai sensi dell'art. 1, comma 1, di tale provvedimento «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi».

**Nota (14)** — Le imposte ipotecaria e catastale trovano la loro disciplina nelle disposizioni del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. In particolare l'**imposta ipotecaria** colpisce le diverse formalità (trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione) che devono essere eseguite nei pubblici registri immobiliari riguardo ai beni immobili compresi nel fondo patrimoniale e presenta una base imponibile (sulla quale applicare un'aliquota proporzionale attualmente pari al 2%) commisurata a quella determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seconda che si tratti di un'iscrizione che si rende dovuta a seguito di un trasferimento a titolo oneroso ovvero di un atto di liberalità.

L'**imposta catastale**, contemplata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990, è destinata, invece, ad incidere le formalità relative al compimento delle volture catastali dei beni immobili trasferiti a seguito della costituzione del fondo patrimoniale, assoggettando ad un'aliquota del 10 per mille la base imponibile determinata con le medesime regole previste per l'imposta ipotecaria.

nonché l'I.N.V.I.M. (15), a condizione che, beninteso, l'atto di costituzione del fondo comprenda beni immobili.

Al fine dell'applicazione di tali ultime imposte è del tutto indifferente che la costituzione del fondo avvenga da parte di un terzo, da parte di entrambi i coniugi o di uno solo di essi, ovvero che la stessa sia realizzata tramite un atto *inter vivos* o per disposizione testamentaria: l'unico elemento rilevante è, si ripete, rappresentato dalla ricorrenza o meno di un effetto traslativo sui beni immobili conferiti.

### ***Ipotesi in cui l'atto costitutivo del fondo non determini il trasferimento della proprietà dei beni in esso conferiti***

Qualora la costituzione del fondo patrimoniale familiare non comporti il verificarsi di un effetto traslativo, ma soltanto il sorgere dello specifico vincolo di destinazione dei beni in esso conferiti al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, l'atto costitutivo non integrerà il presupposto dell'imposta sulle donazioni, atteso che quest'ultimo si ricollega «... ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi» (cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Per effetto della creazione del fondo patrimoniale familiare, in effetti, si realizza un vero e proprio patrimonio separato il cui carattere distintivo e qualificante è rappresentato dalla indefettibile destinazione dei beni che lo compongono alla copertura delle esigenze economiche della famiglia, circostanza quest'ultima che, se pure ben può accompagnarsi al trasferimento dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà dei beni predetti, si verifica in ogni caso, indipendentemente dal compiersi del fenomeno traslativo. È sufficiente pensare, a titolo di esempio, alla costituzione di un fondo per atto dei coniugi con beni già di loro comune proprietà, senza che si abbia un mutamento delle quote reciproche; o, ancora, alla creazione di un fondo ad opera di un terzo o di uno solo dei coniugi con inserimento nell'atto costitutivo della clausola espressa di riserva della proprietà dei beni conferiti al fondo medesimo.

In tali ipotesi, l'assenza dell'effetto traslativo dei beni conferiti implica che il negozio istitutivo del fondo non sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta di registro prevista per gli atti di trasferimento, rimanendo, al contrario, soggetto alla sola tassa fissa prevista per la registrazione.

L'argomentazione che precede risulta assistita da un nutrito orientamento giurisprudenziale (16)

**Nota (15)** — Si ricorda che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è stata soppressa, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con effetto dal 1° gennaio 1993. L'imposta continua, peraltro, a rendersi dovuta se il relativo presupposto (il compimento del decennio di ininterrotto possesso dell'immobile) si verifici nel periodo 1° gennaio 1993-1° gennaio 2003, ma solo in relazione agli incrementi di valore imponibile maturati fino al 31 dicembre 1992.

**Nota (16)** — Si vedano le decisioni C.T.P. di Pisa, sez. VI, del 28/05/1999, n. 50; C.T.P. di Pisa, sez. II, del 16/03/1998, n. 50; C.T.P. di Pisa, sez. VI, del 04/03/1998, n. 31 e, soprattutto, C.T.C., sez. V, del 02/03/1996, n. 966, che riconoscono come, **nell'ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale familiare in cui i coniugi conferenti si riservino la proprietà dei beni assegnati al fondo, si realizzi una mera scelta di destinazione senza trasferimento di proprietà**, con il che, essendo del tutto assente qualsiasi volontà traslativa, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve definirsi come atto dichiarativo che non crea un patrimonio separato, ma diversamente riflette una scelta di destinazione dei beni. Le suindicate pronunce concludono osservando come **in tali ipotesi l'atto costitutivo debba, pertanto, essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (Lit. 150.000)**, ai sensi dell'art. 11 del T.U. dell'imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986), non avendo ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, ma rappresentando una semplice dichiarazione a contenuto patrimoniale.

La C.T. II gr. di Udine, sez. VI, con decisione del 21/11/1991, n. 486, oltre a osservare come **qualora nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale "... può rilevarsi la sola volontà 'vincolante', essendo esclusa da vari e probanti elementi la volontà traslativa, dal punto di vista impositivo esso non può evidentemente qualificarsi atto di liberalità (manca la volontà traslativa liberale), e deve esser registrato a tassa fissa (art. 11, allegato A, parte prima, D.P.R. 26/04/1986 n. 131)**", ritiene **non dovuta l'imposta sulle donazioni, per mancanza dell'animo donandi**. La mancanza nell'atto costitutivo della volontà traslativa, che peraltro non si appalesa quale presupposto indispensabile per la costituzione di un fondo patrimoniale, impedisce chiaramente di poter qualificare l'atto in parola quale donazione, in quanto "Come risulta dalla normativa codicistica, infatti, la costituzione del fondo ha come essenziale e primaria finalità, cioè come causa tipica e propria, la creazione di un vincolo di destinazione a carattere reale, in virtù del quale dati beni sono 'riservati' al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 Codice civile). Per la realizzazione di tale vincolo la legge impone un particolare regime amministrativo, mentre il trasferimento della proprietà è meramente eventuale (cfr. art. 168 Codice civile). **Espressamente, infatti, l'art. 168 prevede la possibilità che il costituente esprima la sola volontà vincolante, 'riservandosi' la proprietà dei beni**. Una tale riserva non richiede, evidentemente, la consacrazione in formule solenni, essendo sufficiente la risultanza della volontà in tal senso".

*Contra* vedasi la decisione della C.T. II gr. di Trento, sez. I, del 27/11/1981, n. 181, che ritiene l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale

che ha escluso la debenza dell'imposta proporzionale di registro in ordine all'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale, qualora la stessa sia effettuata con la riserva di proprietà di cui all'art. 168, comma 1, c.c.: la pronuncia che sul punto appare maggiormente illuminante è rappresentata dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale, sez. XXVI, dell'11 settembre 1989, n. 5503 (che non risulta presentare precedenti *in terminis*) che correttamente ritiene dovuta la sola imposta di registro in misura fissa sul documento di costituzione nella circostanza in cui l'atto costitutivo sia sprovvisto di effetti traslativi e svolga semplicemente la funzione di imprimere ai beni che ne formano oggetto il vincolo della indisponibilità e della impignorabilità, determinando per tale via la formazione di un patrimonio separato (17).

Quanto alle rimanenti imposte indirette, occorre sottolineare come nell'ipotesi in cui il coniuge conferente inserisca nell'atto di costituzione una clausola mediante la quale si riserva la proprietà esclusiva dei beni assegnati al fondo, se nel fondo medesimo risultano vincolati beni immobili, non realizzandosi in tal caso alcun effetto traslativo, non saranno dovute né l'I.N.V.IM (18), né le imposte ipotecaria e catastale.

Un discorso a parte merita di essere compiuto

relativamente all'I.C.I. (l'imposta comunale sugli immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) che, come noto, incide il possesso dei beni immobili situati nel territorio dello Stato, qualunque sia l'uso al quale siano destinati, rendendosi dovuta dai proprietari e dai titolari di un diritto reale di godimento sui predetti beni immobili, nonché dai locatari, qualora si tratti di immobili concessi in locazione finanziaria.

L'imposta in esame, a motivo della sua natura di tributo eminentemente reale, non colpisce i beni immobili in occasione dei passaggi di proprietà, ritenendo questi ultimi indici sintomatici di trasferimenti di ricchezza, ma assoggetta a tassazione la semplice situazione di fatto rappresentata dal possesso del bene immobile, con l'unica limitazione rappresentata dalla circostanza che deve trattarsi di bene ricompreso nell'elenco di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992.

L'imposta in esame, quindi, troverà applicazione in ogni caso ai fini del fondo patrimoniale, sempreché, ovviamente, nel medesimo siano compresi beni immobili, rendendosi dovuta tanto nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi titolari del fondo risultino essere i proprietari della metà dei beni in esso conferiti, quanto nell'ipotesi in cui il coniuge conferente

---

comunque assoggettabile all'imposta sulle donazioni, sia nell'ipotesi che un coniuge nel conferire un bene nel fondo si riservi la proprietà del bene medesimo, sia che detta riserva non avvenga, ritenendo che in entrambe tali ipotesi ci si trovi indiscutibilmente di fronte ad una donazione (per la metà del bene conferito a favore del coniuge non conferente nel caso in cui si verifichi l'effetto traslativo a seguito della costituzione del fondo; per l'usufrutto a favore del coniuge non conferente nell'altro caso della riserva espressa di proprietà in capo al coniuge conferente).

**Nota (17)** — La decisione della C.T.C. dell'11/09/1989, n. 5503, si rivela di particolare interesse in quanto, oltre a prendere posizione in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposizione indiretta sugli atti, applicabile in fase di costituzione del fondo patrimoniale della famiglia, contiene significative riflessioni circa l'effettiva natura di tale istituto. La C.T.C. osserva, infatti, come "La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere dai coniugi a mente dell'art. 167 del Codice civile, nel testo vigente come novellato dall'art. 49, legge 19/05/1975, n. 151, ha la finalità essenziale ed imprescindibile di realizzare un vincolo di destinazione su determinati beni, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; **detta convenzione, perciò, non si configura come necessariamente traslativa della proprietà e degli altri diritti reali sui beni compresi nel fondo, perché l'art. 168, primo comma, del Codice civile prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi di conservare la titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati; da ciò consegue che, nel caso di intervenuto inserimento nella convenzione in discorso di una siffatta clausola di salvaguardia, il negozio, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 634, va considerato non assoggettabile all'imposta di registro nell'aliquota prevista per gli atti di trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali di godimento ...**". Nel contestare la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria nel caso di specie la C.T.C. rileva che l'errore in cui cade l'Ufficio del registro sia quello di assumere che "la costituzione del fondo comune familiare di cui all'art. 168 del Codice civile importa sempre il trasferimento della proprietà, quanto meno pro quota, dei beni conferiti con conseguente applicabilità, in ogni caso dell'imposta ordinaria di registro" senza considerare, invece, che "in effetti, lo stesso art. 168 Codice civile attribuisce la proprietà dei beni costituenti il fondo comune ad entrambi i coniugi 'salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione', il che evidentemente consente alle parti di conservare la proprietà dei beni conferiti al fondo comune e, perciò, di dar vita ad esso senza porre in essere trasferimenti inerenti la titolarità dei beni".

**Nota (18)** — Cfr. C.T.C., Sez. I, del 20/03/1987, n. 2384 secondo la quale "La costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi di cui agli artt. 167 e 168, Codice civile, non produce effetto traslativo dei beni immobili destinati al fondo medesimo e quindi non è assoggettabile all'imposta sull'incremento di valore degli immobili".

abbia mantenuto la proprietà esclusiva dei beni assegnati e l'altro coniuge risulti, perciò, titolare del semplice usufrutto su di essi che, in quanto diritto reale di godimento, resterà comunque assoggettato all'I.C.I.

### III. L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi compiuti dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di beni costituiti in fondo patrimoniale familiare

La questione della tutela dei contribuenti nei confronti dell'attività di esecuzione forzata esercitata dall'Amministrazione finanziaria per il recupero coattivo dei propri crediti presenta profili di indubbio interesse soprattutto qualora tale attività si rivolga verso cespiti sottratti alla completa disponibilità dei contribuenti, in quanto assoggettati a particolari tipi di vincoli.

Una situazione del genere è riscontrabile nel caso di beni immobili costituiti in un fondo patrimoniale, laddove, come ricordato in precedenza, è la legge stessa (art. 167 c.c.) a prevedere il vincolo della destinazione dei predetti beni e dei frutti che gli stessi saranno in grado di generare al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

L'assoluto rilievo riconosciuto dal legislatore a tale vincolo è ulteriormente testimoniato dalla previsione dell'art. 170 c.c. che limita la possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni del fondo patrimoniale alle sole azioni relative alle obbligazioni assunte nel-

l'interesse della famiglia, escludendo, conseguentemente, che i beni predetti (e i relativi frutti) possano essere aggrediti in relazione a quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.

Il generale divieto di esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale della famiglia che innegabilmente emerge dalla chiara formulazione letterale dell'art. 170 c.c. non è stato, peraltro, pressoché mai fatto valere in sede giurisdizionale in occasione di proposizione dell'opposizione all'azione di esecuzione coattiva dell'Amministrazione finanziaria (19).

A ciò ostava, in effetti, l'assoluta inammissibilità — nel sistema della riscossione delle imposte anteriori alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (in *"Finanza & Fisco" n. 12/99, pag. 3194*) — dell'opposizione in via giurisdizionale all'esecuzione esattoriale e, parimenti, della sospensione della procedura di esecuzione coattiva, dal momento che si registrava la completa assenza dall'ordinamento di qualunque previsione relativa al giudice avente giurisdizione in merito ai predetti tipi di opposizione.

La previsione contenuta nell'art. 54, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (20) escludeva, infatti, espressamente la possibilità di proporre opposizione nei confronti dell'attività esecutiva del Fisco sollevando le eccezioni generali previste dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile.

In tal modo veniva negata ai contribuenti ogni

**Nota (19)** — L'unico intervento ministeriale in materia è rintracciabile nella R.M. 17/12/1983, n. 15/10423, nella quale il Ministero delle Finanze ha sposato, con interpretazione eccessivamente restrittiva, la tesi avanzata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato che ha ritenuto non operante in sede di riscossione coattiva delle imposte sui redditi il divieto di esecuzione previsto dall'art. 170 c.c. relativamente ai beni costituiti in fondo patrimoniale. Il Ministero, peraltro, non ha argomentato ulteriormente tale conclusione, limitandosi a ribadire come "... l'eccezione di cui al predetto art. 170 Codice civile non sia proponibile nei confronti dei crediti fatti valere dall'Amministrazione, con l'avvertimento che - essendo il bene suddetto costituito in fondo patrimoniale per cui la proprietà dello stesso appartiene ad entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 168 Codice civile - l'azione esecutiva dovrà essere limitata alla quota di comproprietà del debitore". La pronuncia in esame, peraltro, oltre a non apparire suffragata da una esaustiva analisi dei caratteri costitutivi dell'istituto del fondo patrimoniale della famiglia, sembra orientata a far prevalere l'esigenza del recupero di materia imponibile su quella di un'adeguata considerazione delle ragioni avanzate dal contribuente circa il riconoscimento della sussistenza di un preciso limite, oltretutto legalmente previsto, all'azione esecutiva del Fisco.

**Nota (20)** — **Art. 54 D.P.R. n. 602/1973** (testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/1999) - (*Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria*)

Testo in vigore dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1999

«[1] La procedura esecutiva non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.

[2] Le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del Codice di procedura civile non sono ammesse.

[3] I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositori.»



forma di tutela cautelare di tipo giurisdizionale, dal momento che la sospensione dell'attività di riscossione coattiva poteva essere richiesta esclusivamente all'Intendenza di Finanza (ora Direzione Regionale delle Entrate) — e non, dunque, a un organo che si trovasse in posizione di terzietà, risultando, perciò, dotato dei necessari requisiti di imparzialità — e l'eventuale provvedimento di diniego di quest'ultima poteva formare oggetto di impugnazione innanzi ai TAR: solo quando la procedura esecutiva si era formalmente conclusa il contribuente poteva adire contro l'esattore l'autorità giudiziaria ordinaria per chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti (21).

Agli interessati, in pendenza dell'esecuzione, era riconosciuta la sola possibilità di ricorrere contro gli atti esecutivi dell'esattore, mediante impugnazione innanzi all'Intendente di Finanza (ovvero all'autorità amministrativa), che decideva, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 602/1973, nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Nel frattempo l'Intendente di finanza poteva, comunque, sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato. Il legislatore si preoccupava, inoltre, di ribadire il carattere di definitività dei provvedimenti adottati in questa fase dall'Intendente di finanza, con un'ulteriore compressione del diritto alla difesa del contri-

bueno che non poteva ulteriormente impugnare innanzi a un'autorità terza le decisioni assunte da un organo (l'Intendente di finanza) che si configurava quale parte del procedimento.

La situazione di assoluta carenza all'interno dell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica del contribuente che intende opporsi in sede giurisdizionale all'attività di riscossione coattiva dell'Amministrazione finanziaria è stata da ultimo riconosciuta dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 212 del 9 aprile 1999 (in *“Finanza & Fisco”* n. 24/99, pag. 3009).

La Suprema Corte, nel dichiarare la mancanza della possibilità di sospendere l'esecuzione forzata nei confronti di beni costituiti in fondo patrimoniale (*ex art. 167 c.c.*) alla luce dell'inapplicabilità alla procedura esattoriale dell'opposizione all'esecuzione contemplata dall'art. 615 del c.p.c., concludeva per l'assoluta inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione con il quale il contribuente escusso aveva richiesto l'individuazione del giudice avente giurisdizione a provvedere in tema di esecuzione esattoriale sull'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dal momento che l'art. 54 del D.P.R. n. 602/1973 esclude espressamente l'ammissibilità di tale opposizione, senza operare menzione alcuna di beni riconosciuti non aggredibili in forza di esplicite previsioni normative (quale quella recata

---

**Nota (21)** — La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 7 aprile 1998, n. 3574 (ultima in ordine temporale di una nutrita serie di decisioni di identico tenore) ha ritenuto che la procedura prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 602/1973 (nella previgente formulazione) garantisse, comunque, una sufficiente tutela del diritto alla difesa del contribuente, alla luce della facoltà (attraverso la quale si sarebbe consentito il controllo giudiziale degli atti del concessionario) riconosciuta agli interessati di impugnazione innanzi al giudice amministrativo del provvedimento dell'Intendente di finanza che negava la sospensione dell'esecuzione e dell'eventuale azione di risarcimento dei danni, successiva al compimento della procedura esecutiva, per mezzo della quale sarebbe stata garantita la tutela delle ragioni del contribuente leso dall'attività di riscossione coattiva. Il supremo organo giurisprudenziale ha riconosciuto, più precisamente, la “... irretrattabilità della procedura esattoriale, che è procedura amministrativa, sottratta, finché è in corso di espletamento, alla giurisdizione del giudice ordinario, e i cui eventuali vizi, ancorché gravi, si risolvono, allorché sussista comunque il diritto dell'Esattore ad iniziare o a proseguire, come nella specie, gli atti esecutivi, in ragioni di illegittimità; rispetto a tali vizi il potere del giudice ordinario ritrova capacità di esplicazione soltanto dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, allorché si ripristina il diritto soggettivo del debitore esecutato alla tutela risarcitoria. (Cass. 12032/90; 6668/92; 2755/93). Hanno infatti statuito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12032 del 1990 che il debitore esecutato può agire, dopo il compimento dell'azione esattoriale, avanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, per ‘il risarcimento del danno e cioè per la tutela di un suo diritto soggettivo’, qualora intenda contestare ‘ex post’ la legittimità dell'esecuzione svoltasi, essendo venuta meno l'improponibilità della domanda prevista dagli artt. 52 e 53 cit. D.P.R. Tale azione cioè, ha quale fondamento l'illegittimità della procedura come ‘fatto causativo del danno, da accertare ‘ex post’ a tali limitati fini’. Non è di conseguenza proponibile un'azione che, sull'assunto di abusi dell'Esattoria nella procedura posta in essere, sia diretta ad inficiare il risultato finale della procedura stessa, che non è più modificabile. In conclusione, dunque, è esatta l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui nell'esecuzione esattoriale il controllo sulla regolarità della procedura è riservata, in forza degli artt. 52 e 53 D.P.R. n. 602 del 1973, all'Intendente di Finanza, che ha cognizione su tutte le istanze relative alla esistenza del titolo esecutivo o alla regolarità degli atti successivi, senza possibilità di interferenza del giudice ordinario, finché la procedura non sia completata.”.

dall'art. 170 c.c. riguardo ai beni costituiti in fondo patrimoniale) (22).

L'entrata in vigore, a far data dal 1° luglio 1999, del nuovo sistema di riscossione delle imposte (23) ha comportato un deciso rafforzamento degli strumenti a disposizione del contribuente per la tutela delle proprie ragioni nel corso della procedura di esecuzione forzata intrapresa dall'Amministrazione finanziaria.

La novella apportata dal D.Lgs. n. 46/1999 ha consentito di porre rimedio ad una delle principali distorsioni causate dal previgente sistema della riscossione coattiva, per cui al contribuente escusso, una volta che l'esattore avesse intrapreso la procedura di esecuzione coattiva e fino alla conclusione di quest'ultima, veniva impedita qualunque azione giurisdizionale a tutela delle proprie ragioni.

L'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 (24) (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/1999) ha, in primo luogo, eliminato dalla disciplina del recupero coattivo dei crediti tributari l'istituto del ricorso amministrativo contro gli atti esecutivi del concessionario, riconducendo integralmente la disciplina dei ricorsi contro tali atti sotto la giurisdizione del giudice ordinario.

Anche il divieto dell'opposizione all'esecuzione ha subito un'evidente temperamento, in quanto il comma 2 dell'art. 57 prevede espressamente l'inammissibilità:

a) delle opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (25), fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

**Nota (22)** — Cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, 9 aprile 1999, n. 212 in cui il supremo organo giurisdizionale rileva come in via preliminare “non può accogliersi la tesi sostenuta in via principale dal Procuratore Generale nel corso della discussione e tendente ad affermare, in via di interpretazione sistematica dell'evoluzione del sistema, l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche in tema di esecuzione esattoriale e, quindi, la giurisdizione in proposito del giudice dell'esecuzione” dal momento che a ciò osta il quadro normativo all'epoca in vigore. Le Sezioni Unite proseguono, infatti, sottolineando come “Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, attualmente in vigore, malgrado la riforma del contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, non ammettono contro gli atti esecutivi dell'esattore le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 c.p.c. e non consentono di potere accedere all'interpretazione suggerita”. Un siffatto ordine di conclusioni non può essere modificato neppure alla luce del mutamento del quadro normativo conseguente all'entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546/1992) dal momento che, nonostante quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 “la previsione di un potere di sospensione dell'atto impugnato da parte delle commissioni tributarie provinciali, in relazione a controversie alle stesse devolute, non consente di ritenere, di per ciò solo, l'incostituzionalità delle disposizioni che l'esercizio di un siffatto potere non consentono negando addirittura la configurabilità di una posizione soggettiva da fare valere in via ordinaria. Né a diverse conclusioni può giungersi facendo leva su recenti pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di norme che negavano la sospensione cautelare per la riscossione di crediti non tributari, per i quali era richiamata la normativa sulla riscossione delle imposte dirette e quindi gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 (Corte Cost. nn. 318 e 437 del 1995), dal momento che la Corte, con le richiamate sentenze, ha mostrato chiaramente l'intenzione di non incidere sul sistema di esazione dei tributi, fondando le varie decisioni proprio sulla natura civilistica dei crediti contestati, ai quali - nonostante l'identico regime di recupero coattivo - non risultano interamente estensibili i principi relativi alla riscossione di imposte e tasse”.

**Nota (23)** — Cfr. Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante «*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*» (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1999, n. 45/L).

**Nota (24)** — **Art. 57 D.P.R. n. 602/1973 - (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)**

Testo in vigore dal 1° luglio 1999

«1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione» (articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46)

**Nota (25)** — **Art. 615 - Codice di procedura civile (Forma dell'opposizione)**

«[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27.

[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

[3] Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.»

b) delle opposizioni disciplinate dall'art. 617 del codice di procedura civile (26) relative agli aspetti della regolarità formale e della notifica del titolo esecutivo.

La *ratio* di tale previsione è dettata dall'esigenza, come opportunamente riconosciuto dalla relazione governativa di accompagnamento del D.Lgs. n. 46/1999 (27), di non intaccare la riserva giurisdizionale delle Commissioni tributarie in merito alle controversie inerenti i tributi indicati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.

Al contribuente escusso viene, dunque, offerta l'importante possibilità di proporre opposizione contro gli atti relativi all'esecuzione, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, seppur nei limiti, rispettivamente, della contestazione della pignorabilità dei beni e con esclusione delle eccezioni in merito alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. La relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 46/1999 (in *“Finanza & Fisco” n. 12/99, pag. 1430*) ha riconosciuto il carattere imprescindibile della modifica normativa appena descritta, quasi si trattasse di un atto dovuto *“... indispensabile al fine di garantire il diritto alla difesa dei contribuenti (articolo 24 Costituzione)”*.

L'ammissibilità dell'opposizione alla procedura di riscossione coattiva, qualora l'eccezione sia indirizzata a far valere l'impignorabilità dei beni, deve ritenersi estesa fino a ricomprendere la possibilità per il contribuente di contestare innanzi al giudice tributario il diritto di procedere all'esecuzione forzata per motivi di merito, relativi alla sussistenza, nonché all'esatto ammontare del debito tributario (28). Il contribuente potrà, comunque, qualora sussistano gravi motivi e vi sia

fondato pericolo di grave e irreparabile danno dalla prosecuzione dell'attività esecutiva (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), richiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione del processo esecutivo.

Il sistema di garanzie previsto dal D.Lgs. n. 46/1999 a tutela del contribuente assoggettato ad esecuzione forzata non mancherà di produrre conseguenze significative relativamente al regime dei beni vincolati ad un fondo patrimoniale familiare, che si ritiene potranno essere sottratti all'aggressione in sede di esecuzione coattiva, attraverso la proposizione dell'eccezione di non assoggettabilità ad esecuzione alla luce dell'espresso divieto di cui all'art. 170 del c.c.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione delle imposte mediante ruolo, la ricordata posizione ministeriale (R.M. 17/12/1977, n. 15/10423) appare, dunque, non più giustificata (ammesso che in precedenza lo fosse) da alcun ordine di argomentazioni interpretative, stante la testuale previsione di ammissibilità delle opposizioni all'esecuzione riguardanti la pignorabilità dei beni del contribuente escusso, che deve ritenersi valga ad escludere una volta per tutte la possibilità di aggredire i beni del contribuente costituiti in fondo patrimoniale familiare.

Alla luce, peraltro, dell'assoluta novità della questione, è lecito attendersi opportuni chiarimenti ministeriali che consentano di sgombrare definitivamente il campo da letture interpretative che si risolvano in un'ingiusta penalizzazione nei riguardi di tale particolare regime patrimoniale della famiglia e, soprattutto, in un'lesione della necessaria autonomia che deve essere garantita ai coniugi in sede di decisione di organizzazione dei reciproci interessi economici.

**Nota (26) — Art. 617 - Codice di procedura civile (Forma dell'opposizione)**

«[1] Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

[2] Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.»

**Nota (27) —** La relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 46/1999 sottolinea, appunto, come con tale intervento normativo *“... sono state ridisegnate le forme di tutela giurisdizionale, sopprimendo i ricorsi amministrativi, che non avrebbero potuto essere concentrati in modo conveniente presso gli uffici finanziari, dopo la generalizzazione della riscossione a mezzo ruolo, ed, in particolare, si è prevista, per i crediti tributari di competenza delle commissioni tributarie, l'esperibilità solo dell'opposizione concernente la pignorabilità dei beni e dell'opposizione agli atti esecutivi diversa da quella avente ad oggetto la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (poiché l'impugnazione innanzi alle commissioni tributarie rende inutile la previsione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e della notifica dello stesso, **mentre la previsione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa agli atti esecutivi colma un vuoto di tutela**)”*.

**Nota (28) —** Sul punto vedasi conformemente S. TROVATO, *La tutela giurisdizionale del contribuente nella fase della riscossione*, in *Il Fisco*, n. 11/2000, pag. 3113.